

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1892

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **ORICCHIO**

Istituzione della provincia del Cilento-Vallo di Diano

Presentata il 5 novembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La riforma in senso federale dello Stato, già avviata nella scorsa XIII legislatura, costituisce un valore ormai ampiamente condiviso nel nostro Paese.

Devono, pertanto, ritenersi più che mature le condizioni per rilanciare, proprio nel corso della presente XIV legislatura, il processo della piena attuazione dei principi di autonomia e decentramento solennemente affermati dall’articolo 5 della Costituzione. È conseguente a questo la necessità di una più adeguata valorizzazione degli enti territoriali e, in particolare, della provincia, prevista dagli articoli 114 e 133 della Carta costituzionale.

Sebbene non sufficientemente considerata nell’ambito del sistema di trasferimento dei poteri statali, la provincia appare destinata a divenire sempre più il vero ente intermedio e il reale centro di imputazione delle competenze differenti

sia da quelle proprie dei comuni, che da quelle dell’ente regione sostituitosi — sotto molteplici aspetti — allo Stato centrale.

Se, dunque, si impone il rilancio della funzione della provincia accrescendone e definendone meglio il ruolo e le competenze, appare, per converso, non più rinviabile la riforma di molte circoscrizioni territoriali, specie di quelle delle province più vaste ed eterogenee, per meglio adattare al reale e fattivo perseguimento degli interessi peculiari delle comunità locali, in particolare nell’ambito della citata nuova funzione dell’ente provincia.

In tale complessiva prospettiva risulta — oggi ancor più di ieri — indifferibile l’attuazione della nuova provincia (già oggetto, in passato, di vari progetti di legge) del Cilento-Vallo di Diano al fine di una più concreta, realistica e razionale valorizzazione delle risorse socio-economiche, culturali e ambientali di tutta la zona

meridionale dell'odierna vastissima provincia di Salerno, scorporando da quest'ultima i comuni che insistono sul territorio proprio del Cilento-Vallo di Diano. Tale area è *unicum* sia dal punto di vista geomorfologico che economico e sociale. Comuni sono le tradizioni, i costumi, la storia, la cultura.

Tutto ciò in stridente contrasto con il resto della odierna provincia di Salerno. Questa è una tra le più estese d'Italia ed ha una composizione molto diversificata. Il centro-nord della provincia di Salerno è, infatti, parte integrante della vasta area metropolitana campana, che da Napoli si estende fino a Battipaglia, con una densità demografica molto alta. Il sud, Cilento e Vallo di Diano, che si estende dal Sele a Sapri, è un'area a bassa densità demografica (92,71 abitanti per chilometro quadrato) anche se rappresenta i due terzi del territorio provinciale.

Da sempre il Cilento ed il Vallo di Diano che, insieme, costituiscono una vera e propria regione (con superficie complessiva quasi pari a quella dell'intero Molise) a sud della provincia di Salerno e della Campania, hanno vissuto e vivono una condizione di difficoltà all'interno di un'unica provincia ove bisogna raccordarsi ad aree con cui è difficile programmare e gestire insieme la propria condizione, aspirando conseguentemente e, ormai da moltissimi anni, a diventare la sesta provincia della Campania.

È doveroso, a tale proposito, rammentare che l'istituzione della provincia del Cilento (comprendente il Vallo di Diano, che si è ritenuto di affiancare espressamente nella denominazione del nuovo ente che oggi si propone di istituire) è stata oggetto di ben cinque proposte di legge nelle quattro ultime legislature — atti Camera 4119/X, 3494/XI, 1218/XII, 2342/XII e 6544/XIII — e di due proposte di legge di iniziativa popolare, una del 18 settembre 1998 ed una del Movimento Cilento del 10 febbraio 2001.

Il territorio della istituenda provincia si estende dal Sele a Sapri, dalla valle del Tanagro al Tirreno, finendo con il costituire, come è stato autorevolmente scritto,

«una regione nella regione (...) I suoi confini non sono un arbitrio dei geografi, ma includono un territorio omogeneo per storia, tradizioni, consuetudini, costumi, particolarità linguistiche ed interessi economici».

Un territorio ricco, fra l'altro, di intatte bellezze naturali e perciò divenuto in larga parte Parco nazionale ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, legge quadro sulle aree protette, e riconosciuto, per intervento dell'UNESCO, patrimonio dell'umanità. Non si può non ricordare, a tale proposito, come — proprio nel Cilento e nel Vallo di Diano — insistono, a riprova della loro millenaria ed autonoma storia e cultura, siti di fama internazionale quali Paestum, Velia-Elea e la Certosa di S. Lorenzo di Padula.

In particolare il territorio della istituenda provincia del Cilento-Vallo di Diano è costituito da 3.601,90 chilometri quadrati, 103 comuni con una popolazione complessiva, al censimento del 1991, di 308.216 abitanti, all'interno di una provincia che ha una superficie complessiva di 4.923 chilometri quadrati ed una popolazione, alla suddetta data, di 1.061.169 abitanti.

Il Cilento-Vallo di Diano, alla stregua di tutti i dati esposti, oltre a costituire dal punto di vista geo-morfologico una regione e, dal punto di vista ecologico, un ecosistema di indubbia importanza, possiede tutti i requisiti per divenire una autonoma entità provinciale.

Più specificatamente ancora, va rilevato che la nuova provincia che si vuole istituire risponderrebbe a tutti i presupposti normativi necessari previsti dall'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'istituzione di nuove province. Essa sarebbe, infatti, dotata di una propria omogeneità e unitarietà storica, politica, economica e sociale che la distingue del resto dell'attuale provincia di Salerno.

Quella del Cilento-Vallo di Diano si presenta come un'area particolarmente dinamica, con ampi spazi di sviluppo e con notevoli possibilità di espansione. Si tratta infatti, dal punto di vista storico e geografico, di una realtà a se stante, avente carat-

teristiche fisico-territoriali, culturali, sociali ed economiche indipendenti dai territori confinanti: dunque, l'istituzione della nuova provincia corrisponderebbe all'esigenza di un adeguato decentramento delle competenze amministrative in conformità con le peculiarità proprie delle zone interessate. Tali peculiarità, fortemente vissute e sentite dalle popolazioni residenti, determinano l'improrogabilità di una scelta di formale riconoscimento della realtà e, quindi, della istituzione dell'autonoma provincia del Cilento-Vallo di Diano.

Quest'ultima e la relativa presente proposta di legge non devono — è bene qui sottolineare — essere intese come un qualcosa « contro » l'attuale capoluogo Salerno o il resto dell'odierna ed eccessivamente estesa provincia.

L'istituzione della provincia del Cilento-Vallo di Diano, deflazionando anzi la città di Salerno (diventata ormai troppo piccola per una provincia troppo grande), è funzionale solo alla consacrazione della autonomia amministrativa di una vasta area che, da tempo, tale autonomia rivendica per propri peculiari aspetti storico-culturali e socio-economici.

Al riguardo, può, in breve, ricordarsi come il Cilento costituiva l'antica Enotria e già nel VI secolo a.C. ad opera di Paestum, Velia e Pixunte (l'odierna Policastro) il territorio si avviò ad una unità ed omogeneità che lo caratterizzeranno fino ad oggi.

Il processo di ellenizzazione non si fermò alle coste, ma chiamò in causa le zone interne, compresa la Valle del Tanagro, per le quali gli empori greci sul mare avevano importanza vitale.

L'amministrazione romana incluse, al tempo di Augusto, il Cilento nella *tertia regio* e, successivamente, nella *decima* cioè, entrambe le volte, in un contesto etnico-culturale diverso da quello salernitano, il che conferma, come prima accennato, che il Cilento, nei rapporti con il resto della Campania, sia « una regione nella regione ».

Anche sotto l'aspetto socio-economico si impone la scelta della provincia del Cilento-Vallo di Diano. Tale area ha un'economia turistica, con enormi risorse ambientali, archeologiche e storico-culturali da valoriz-

zare e sviluppare più appropriatamente, nonché una presenza di attività e di risorse agricole, anche consistenti, che per alcune parti di pianura hanno anche carattere intensivo, mentre per la gran parte sono prettamente estensive.

In ogni caso il nuovo assetto istituzionale provinciale è indispensabile per promuovere un più adeguato sviluppo socio-economico, anche con riferimento a più recenti e meno tradizionali esperienze economiche quali quelle delle aree industriali del Vallo di Diano e della zona di Ogliastro-Cicerale che, pur se semisconosciute a livello extraregionale, hanno assunto e raggiunto notevoli dimensioni e significativi traguardi.

La provincia del Cilento-Vallo di Diano costituirebbe, insomma, un'occasione di sviluppo per l'intera area territoriale interessata, con al proprio centro geografico la città di Vallo della Lucania, che — per le sue peculiari caratteristiche (collocazione, struttura urbanistica e possibilità di sviluppo) ed essendo già naturale sede dei pubblici uffici della zona — si pone opportunamente e si propone come possibile capoluogo.

Giova, al riguardo, ricordare brevemente che in Vallo della Lucania — quale capoluogo, di fatto, dell'intero comprensorio ed antica sede di sottoprefettura e di distretto militare — già confluiscono molteplici interessi e flussi connessi alle varie istituzioni ed agli enti ivi aventi sede (tribunale, diocesi, uffici finanziari, ospedale di primo livello, scuole di ogni genere e grado, azienda sanitaria locale, consorzi, ente parco, eccetera).

Deve, altresì, rammentarsi che — in precedenza — una cinquantina circa dei comuni interessati all'istituzione della nuova provincia e che avevano voluto espressamente pronunciarsi in proposito formularono parere favorevole, manifestando la loro adesione all'« idea-provincia » del Cilento.

Per tutti i motivi esposti si auspica l'approvazione della presente proposta di legge, ricorrendo oggi i presupposti necessari per l'istituzione della provincia del Cilento-Vallo di Diano.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita la provincia del Cilento-Vallo di Diano.

2. La circoscrizione della provincia comprende i comuni di Agropoli, Albanello, Alfano, Altavilla Silentina, Aquara, Ascea, Atena Lucana, Auletta, Bellosguardo, Buccino, Buonabitacolo, Caggiano, Camerota, Campora, Cannalonga, Capaccio, Casalbuono, Casaletto Spartano, Casalvelino, Caselle in Pittari, Castelvita, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Castel San Lorenzo, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Controne, Contursi Terme, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Gioi Cilento, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Ottati, Padula, Palomonte, Perdifumo, Perito, Pertosa, Petina, Piaggine, Pisciotta, Polla, Pollica, Postiglione, Prignano Cilento, Ricigliano, Roccadaspide, Roccagloriosa, Rofrano, Romagnano al Monte, Roscigno, Rutino, Sacco, Sala Consilina, Salento, Salvitelle, San Giovanni a Piro, San Gregorio Magno, San Mauro Cilento, San Mauro La Bruca, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Santa Marina, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arzenio, Sanza, Sapri, Sassano, Serramezzana, Serre, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stio, Teggiano, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania, Vibonati.

ART. 2.

1. La provincia di Salerno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.

3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale del Cilento-Vallo di Diano hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del rinnovo anticipato degli organi della provincia di Salerno.

4. Fino alla elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale del Cilento-Vallo di Diano, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.

ART. 3.

1. Il capoluogo della provincia del Cilento-Vallo di Diano è Vallo della Lucania.

ART. 4.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Salerno e del Cilento-Vallo di Diano ai sensi dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 5.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera *f*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia del Cilento-Vallo di Diano degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2, comma 2, delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di 2.375.702 euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

ART. 6.

1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia del Cilento-Vallo di Diano per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il

primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Salerno, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione alla consistenza delle due popolazione residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi delle due province ed il 1° gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo, dal bilancio della provincia di Salerno, dei fondi di spettanza della provincia del Cilento-Vallo di Diano.

ART. 7.

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Salerno e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia del Cilento-Vallo di Diano.

2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi ed agli uffici della provincia del Cilento-Vallo di Diano a decorrere dalla data del loro insediamento.

ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0016140